

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMICI DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA COMBUSTIBILE SOLIDA O GASOLIO CON NUOVI IMPIANTI TERMICI CON MIGLIORI PRESTAZIONI EMISSIVE OPPURE POMPE DI CALORE ELETTRICHE.

Articolo 1

FINALITÀ E OGGETTO DEL BANDO

- 1.1 Con il presente bando l'Amministrazione regionale intende concedere un contributo economico al fine di incentivare la rottamazione di generatori alimentati a biomasse combustibili solide (es. legna, pellet o cippato) o gasolio nonché l'acquisto e l'installazione di nuovi generatori di calore domestici certificati ed innovativi alimentati a biomasse combustibili solide, ovvero pompe di calore elettriche.
Esso rientra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e per la lotta all'inquinamento atmosferico in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed in linea con l'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione del Veneto e dalle altre Regioni del Bacino Padano al fine di contrastare le emissioni generate dall'uso di piccoli impianti civili fortemente inquinanti.
- 1.2 L'agevolazione regionale è aggiuntiva e coordinata rispetto all'incentivo assegnato dal GSE sulla misura "Conto Termico" nel rispetto della normativa vigente (DM 16 febbraio 2016, Allegato I al decreto e Regole Applicative) e suoi futuri aggiornamenti.
- 1.3 Il contributo regionale è quantificato in rapporto alla situazione economica familiare, nonché sulla base delle emissioni di Particolato Primario nel caso di installazione di un nuovo generatore di calore a biomassa combustibile solida.
- 1.4 La gestione della presente iniziativa è affidata a Veneto Innovazione S.p.A.

Articolo 2

DOTAZIONE FINANZIARIA

- 2.1 Per l'attuazione del presente bando sono destinate risorse finanziarie pari a euro 4.000.000,00 (quattro milioni) a valere sul capitolo del bilancio regionale pluriennale 2025-2027 n. 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)".

Articolo 3

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

- 3.1 I beneficiari del presente bando sono i privati cittadini residenti nel territorio della Regione del Veneto che siano proprietari oppure detentori/utilizzatori dell'immobile ove avviene l'installazione del generatore di calore.
- 3.2 Il requisito della residenza in un Comune appartenente alla Regione del Veneto deve essere posseduto all'atto della presentazione della domanda di contributo e almeno fino al pagamento del contributo.



87af421c



- 3.3 I soggetti richiedenti devono avere una situazione economica familiare (da dimostrare con ISEE ordinario 2025) inferiore o pari a euro 50.000,00 (cinquantamila).
- 3.4 Gli immobili presso i quali avviene la sostituzione devono essere ubicati nell'ambito del territorio regionale.
- 3.5 Possono essere ammessi al contributo esclusivamente gli interventi per i quali il richiedente soddisfa tutti i seguenti requisiti:
- 3.5.1 abbia presentato la domanda di incentivo al GSE sulla misura "Conto Termico", per la sostituzione dello stesso generatore di calore, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando regionale. Ai fini di verifica farà fede la data riportata nella "Richiesta di concessione incentivi" presentata al GSE;
 - 3.5.2 risulti assegnatario dell'incentivo "Conto Termico" del GSE, per la sostituzione del medesimo generatore di calore, entro il termine di chiusura del presente bando regionale di cui all'art. 8.1. Ai fini di verifica farà fede la data riportata nella "Lettera di accoglimento degli incentivi" rilasciata dal GSE;
 - 3.5.3 la sostituzione del generatore di calore, oggetto di domanda di contributo ai sensi del presente bando, corrisponda univocamente all'"intervento" oggetto della "Richiesta di concessione incentivi" presentata al GSE.
- 3.6 La "Lettera di accoglimento incentivi" rilasciata dal GSE, per l'installazione del medesimo generatore di calore, deve risultare intestata al medesimo soggetto che richiede il contributo regionale.
- 3.7 Le spese per la realizzazione dell'intervento devono essere intestate al soggetto che richiede il contributo regionale.
- 3.8 I soggetti richiedenti il contributo devono attestare il rispetto delle condizioni riportate all'articolo 1 comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 11 maggio 2018 nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
- 3.9 I soggetti già ammessi nell'elenco "Bando stufe 2024", approvato con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 296 del 04.10.2024, in possesso della ricevuta di avvenuto invio della richiesta di concessione incentivi al GSE e che non hanno potuto finalizzare la richiesta di contributo entro il termine di chiusura del bando in quanto non ancora in possesso della scheda contratto/lettera di accoglimento degli incentivi rilasciata dal GSE, possono partecipare al presente bando per il medesimo intervento di rottamazione e contestuale acquisto di impianti termici domestici o pompe di calore, fermo restando il possesso dei requisiti ed il rispetto di tutte le disposizioni del presente bando.
- Tali soggetti devono presentare la domanda di contributo nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 8 e rispettare tutte le condizioni del presente bando, ad eccezione della data di invio della richiesta di concessione incentivi al GSE. In deroga al punto 3.5.1 del presente articolo, per questi soggetti la richiesta di concessione degli incentivi al GSE deve risultare presentata tra il 14.06.2024 ed il 30.06.2025. Nella documentazione di cui all'art. 8.4 lettera d), la "Richiesta di concessione degli incentivi" potrà essere sostituita dalla "ricevuta" di avvenuto invio della richiesta di concessione incentivi rilasciata dal GSE.
- 3.10 Ogni richiedente potrà partecipare alla presente iniziativa con una sola domanda di contributo.
- 3.11 La partecipazione all'iniziativa implica l'accettazione di tutte le clausole previste dal bando.



87af421c



Articolo 4**REQUISITI TECNICI E PRESTAZIONALI**

- 4.1 Sono ammissibili a contributo tutte le spese connesse alla realizzazione dell'intervento, che siano state considerate rendicontabili dal GSE nell'assegnazione dell'incentivo "Conto termico".
- 4.2 Per l'incentivo "Conto Termico 2.0" (DM 16 febbraio 2016, Allegato I al decreto e Regole Applicative), rientrano nelle spese ammissibili quelle di seguito riepilogate:
- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
 - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale;
 - opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale;
 - opere e sistemi di captazione per impianti che utilizzano lo scambio termico con il sottosuolo, interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
 - prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura. Le spese tecniche risultano ammissibili solo qualora esse siano strettamente correlate all'esecuzione dell'opera.

In caso di aggiornamenti della misura "Conto Termico 2.0", faranno fede le spese ammissibili riconosciute dal GSE in relazione alla normativa vigente.

- 4.3 Possono essere ammessi a contributo:
- a. i nuovi generatori alimentati a biomassa combustibile solida, con potenza al focolare inferiore o uguale a 35 kW, con emissione di Particolato Primario (PP) inferiore o uguale a 20 mg/Nm³, appartenenti alla classe ambientale 5 stelle (come definita dal D.M. MATTM n. 186 del 7/11/2017). È ammessa anche la classe ambientale 4 stelle esclusivamente per installazioni effettuate in Comuni ricadenti nella Zona "Prealpi Alpi" come da zonizzazione effettuata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29.12.2020. Tali generatori devono afferire all'intervento 2.B del "Conto Termico 2.0" oppure ad analogo intervento previsto da futuri aggiornamenti della misura "Conto Termico".
 - b. le pompe di calore elettriche, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica con potenza termica utile inferiore o uguale a 35 kW e requisiti prestazionali e ambientali conformi a quelli indicati nelle Regole Applicative GSE. Tali generatori devono afferire all'intervento 2.A del "Conto Termico 2.0" oppure ad analogo intervento previsto da futuri aggiornamenti della misura "Conto Termico".
- 4.4 Gli impianti sostituiti devono necessariamente essere costituiti da generatori di calore con le seguenti caratteristiche:
- a. in caso di installazione di generatori di cui all'art. 4.3 lettera a), i generatori sostituiti devono essere alimentati da biomasse combustibili solide (es legna, pellet, cippato) ed avere classificazione ambientale inferiore o uguale a 3 stelle (come definita dal D.M. MATTM n. 186 del 7/11/2017), ovvero essere privi di classificazione;
 - b. in caso di installazione di generatori di cui all'art. 4.3 lettera b), i generatori sostituiti devono essere alimentati da biomasse combustibili solide (es legna, pellet, cippato) ed avere classificazione



87af421c



ambientale inferiore o uguale a 3 stelle (come definita dal D.M. MATTM n. 186 del 7/11/2017), ovvero essere privi di classificazione, o essere alimentati da gasolio.

- 4.5 Non saranno ritenute ammissibili richieste di contributo relative all'installazione di generatori di cui all'art. 4.3, lettera a), seppur corredate tanto dalla documentazione che certifica la classe ambientale di cui allo stesso articolo quanto dall'assegnazione di incentivo da "Conto Termico" assegnato dal GSE, che presentino valori di emissione di Particolato Primario superiori a 20 mg/Nm³.

Articolo 5

ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA

- 5.1 La procedura si svolge con la seguente articolazione:

- Invio di una domanda di contributo che avverrà con modalità telematiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione, trasparenza e di semplificazione normativa, al termine della quale viene stilata una graduatoria;
- Invio del completamento della domanda di contributo da parte dei richiedenti inseriti nella graduatoria di cui al precedente punto, o da parte di un soggetto da essi delegato, che hanno provveduto all'intervento di sostituzione di un impianto termico inquinante con un impianto a biomassa o pompa di calore avente i requisiti del presente bando.

Articolo 6

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

- 6.1 La domanda di contributo deve essere presentata da parte dei richiedenti, inclusi i soggetti di cui al punto 3.9 del presente bando, esclusivamente online sulla piattaforma telematica regionale raggiungibile all'indirizzo: <https://bandiaria.regione.veneto.it>, selezionando l'iniziativa d'interesse, dalle ore 10:00 del **15.07.2025** alle ore 12:00 del **15.10.2025**. Al di fuori dei suddetti termini la piattaforma non permetterà di inserire e inviare le domande di contributo.
- 6.2 La piattaforma su cui compilare la domanda di contributo sarà accessibile solamente tramite l'identità digitale del richiedente il contributo (SPID e CIE). Il richiedente è tenuto ad assolvere il pagamento della marca da bollo da € 16,00 (sedici), da effettuare tramite PagoPA direttamente nella piattaforma telematica.
- 6.3 La domanda di contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
- 6.4 Nella domanda di contributo, il richiedente deve dichiarare/indicare:
- i dati anagrafici (cognome/nome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza);
 - un indirizzo PEC, che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni relative al bando con effetto di notifica, ed un recapito telefonico fisso/mobile;
 - il rispetto delle condizioni riportate all'articolo 1 comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 11/05/2018;
 - i dati identificativi dell'immobile in cui viene effettuato l'intervento;
 - di essere proprietario o utilizzatore/detentore dell'immobile.



87af421c



- 6.5 Il richiedente deve essere in possesso dell'ISEE ordinario 2025 al momento della compilazione della domanda. La piattaforma regionale si collegherà alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate.
- 6.6 Il numero di protocollo, assegnato all'invio della domanda di contributo, è consultabile sulla piattaforma regionale da parte del richiedente.

Articolo 7

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

- 7.1 La graduatoria è determinata con riguardo alla situazione economica familiare del richiedente e del Comune ove sarà installato il generatore, moltiplicando il valore risultante dall'ISEE ordinario 2025 per un coefficiente pari a 0,8 in caso di Comuni che abbiano adottato, ai sensi della DGRV n. 238/2021 ordinanze per il miglioramento della qualità dell'aria relative alla stagione dal 01.10.2024 al 30.04.2025 il cui elenco è approvato contestualmente al presente bando, altrimenti pari a 1 per Comuni che non ne abbiano adottate.
- 7.2 La graduatoria è formulata in ordine crescente: al punteggio più basso spetta dunque la posizione più alta in graduatoria. A parità di punteggio, si tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda di contributo.
- 7.3 La graduatoria delle domande di contributo ammesse a presentare il completamento della domanda, unitamente all'elenco delle domande escluse, è approvata entro il termine dell'**11.11.2025** con atto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), nella sezione Bandi Avvisi e Concorsi del sito istituzionale (<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>) e nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-stufe-2025>.
- 7.4 Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai richiedenti dell'esito dell'istruttoria relativa all'istanza presentata. Tutti i soggetti inseriti nella graduatoria possono procedere alla presentazione del completamento della domanda secondo i termini e le modalità indicate all'articolo 8.

Articolo 8

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

- 8.1. Al fine dell'erogazione del contributo, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 7 devono presentare il completamento della domanda, costituito dalle dichiarazioni e dalla documentazione di cui al presente articolo, accedendo con la propria identità digitale (SPID e CIE) esclusivamente online sulla piattaforma telematica regionale raggiungibile all'indirizzo: <https://bandiaria.regione.veneto.it> a partire dalle ore 10.00 del primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 7 ed entro e non oltre le **ore 12:00 del 30.06.2026**. Al di fuori dei suddetti termini la piattaforma non permetterà di inserire ed inviare il completamento della domanda.
- 8.2. Mediante la piattaforma regionale il richiedente deve comunicare il codice IBAN di un conto corrente abilitato a ricevere i bonifici di terzi (no libretti postali).
- 8.3. Dopo l'inserimento di quanto richiesto al precedente punto, il richiedente può procedere direttamente oppure delegare un soggetto terzo a procedere per suo conto al completamento della domanda ed



87af421c



all'invio nei termini e con le modalità di cui al presente articolo. In caso di delega, il delegante deve indicare il codice fiscale del soggetto delegato che sarà abilitato ad accedere alla piattaforma con propria identità digitale (SPID e CIE), al fine di completare la domanda con la documentazione richiesta e procedere all'invio per conto del richiedente. In tal caso, il richiedente potrà successivamente accedere per la sola visualizzazione.

8.4. Il richiedente, o suo delegato, deve attestare:

- a. i dati del generatore sostituito (tipologia, combustibile, potenza installata e anno di installazione, classe ambientale o assenza di classificazione);
- b. i dati del generatore installato (tipologia, combustibile, potenza installata, codice chiave e codice catasto relativi alla registrazione nel catasto termico regionale CIRCE);
- c. il numero di istanza del Conto Termico relativo all'intervento per il quale si chiede il contributo regionale;

ed allegare i seguenti documenti in formato PDF:

- d. "Richiesta di concessione degli incentivi" presentata al GSE dal richiedente del contributo regionale;
- e. "Lettera di accoglimento degli incentivi" rilasciata dal GSE, intestata al richiedente del contributo regionale;
- f. certificazione ambientale del nuovo generatore ai sensi del D.M del MATTM n. 186 del 07.11.2017 (in caso di installazione di generatori a biomassa)

8.5. Il completamento della domanda è reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetto alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci. In sede di presentazione della documentazione si deve dichiarare, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, la conformità agli originali della documentazione presentata.

8.6. Il numero di protocollo, assegnato all'invio della documentazione di completamento, è consultabile sulla piattaforma regionale da parte del richiedente, o delegato.

8.7. La struttura competente, di cui al successivo punto 9.1, nel corso dell'iter procedurale per l'assegnazione dei contributi, effettuerà dei controlli, ai sensi degli art. 71 e 72 del DPR 445/2000, in merito alla veridicità della documentazione presentata.

Articolo 9

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO E DEL COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA

9.1. L'istruttoria sulla domanda di contributo e sul completamento della domanda è svolta da Veneto Innovazione S.p.A., sulle istanze caricate sulla piattaforma telematica di cui ai punti 6.1 e 8.1 entro i termini inderogabili ivi indicati.

9.2. L'istanza è sottoposta ad un'istruttoria volta a verificare:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- il rispetto dei termini e della procedura di presentazione;
- la sussistenza dei requisiti tecnici del generatore sostituito;



- la sussistenza dei requisiti tecnici del generatore installato.
- 9.3. L'istanza è irricevibile qualora:
- non sia presentata nei termini di cui agli articoli 6.1 e 8.1;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.
- 9.4. Sono inammissibili le istanze che non rispettano le finalità del bando.
- 9.5. Sono inammissibili le istanze presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3.
- 9.6. Sono inammissibili le istanze prive degli allegati indicati all'art. 8.4.
- 9.7. La domanda di contributo e il successivo invio della documentazione di completamento non potranno essere oggetto di successive integrazioni, con la sola eccezione consentita per la "regolarizzazione" di cui all'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
- 9.8. Eventuali richieste di integrazioni per "regolarizzazione", inviate all'indirizzo PEC fornito in domanda, devono essere soddisfatte entro 10 (dieci) giorni dalla loro ricezione.
- 9.9. Le domande di contributo che abbiano superato positivamente tutte le verifiche sopra elencate sono considerate ammissibili per l'erogazione del contributo.
- 9.10. L'elenco degli ammessi a ricevere il contributo, nel rispetto dell'ordine stabilito dalla graduatoria di cui all'articolo 7.3, è approvato, unitamente all'elenco degli esclusi dall'erogazione del contributo per non aver ottemperato alle disposizioni del bando, entro il termine dell'**11.08.2026** con atto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), nella sezione Bandi Avvisi e Concorsi del sito istituzionale (<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>) e nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-stufe-2025>.
- 9.11. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai richiedenti dell'esito dell'istruttoria relativa alla loro istanza.
- 9.12. I dati acquisiti afferenti alla pratica "Conto Termico" sono condivisi con il GSE ai fini dell'istruttoria delle domande e della determinazione del contributo regionale.
- 9.13. La Regione del Veneto e il gestore Veneto Innovazione S.p.A. non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 10

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 10.1. I contributi sono liquidati da Veneto Innovazione S.p.A. secondo l'ordine stabilito dall'elenco di cui all'articolo 9.10 e fino ad esaurimento delle risorse destinate all'iniziativa.
- 10.2. Qualora risultassero esaurite le risorse economiche stanziare per il presente Bando, anche in caso di valutazione positiva della domanda, la liquidazione del contributo non potrà aver luogo.
- 10.3. La determinazione del contributo regionale, per l'installazione di generatori a biomassa (art. 4.3, lettera a), è definita sulla base:
- della spesa ritenuta ammissibile dal GSE per l'intervento, detratto l'incentivo lordo indicato nella Lettera di accoglimento degli incentivi;
 - della situazione economica familiare del richiedente;



87af421c



- dei valori di emissione di Particolato Primario del generatore installato;
mediante la seguente formula di calcolo:

$$CR = (S - IL) \times (coI) \times (coP)$$

CR: Contributo regionale

S: Spesa ritenuta ammissibile dal GSE per l'intervento

IL: Incentivo lordo GSE desunto dalla Lettera di accoglimento degli incentivi;

coI: Coefficiente ISEE

coP: Coefficiente polveri

Il valore del coefficiente ISEE è riferito alla situazione familiare desunta dall'ISEE ordinario 2025 come segue:

- coI= 1 per ISEE ordinario 2025 fino a 25.000 euro
- coI= 0,95 per ISEE ordinario 2025 compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro
- coI= 0,90 per ISEE ordinario 2025 compreso tra 40.001 euro e 50.000 euro

Il coefficiente polveri è riferito alle emissioni di Particolato Primario rilevate sulla certificazione ambientale di cui al DM MATTM n. 186/17, come segue:

- coP= 0,90 per PP (mg/Nm³) ≤ 20
- coP= 0,95 per PP (mg/Nm³) ≤ 15
- coP= 1 per PP (mg/Nm³) ≤ 10

10.4. La determinazione del contributo regionale, per l'installazione di pompe di calore elettriche (art. 4.3, lettera b), è definita sulla base:

- della spesa ritenuta ammissibile dal GSE per l'intervento, detratto l'incentivo lordo indicato nella Lettera di accoglimento degli incentivi;
- della situazione economica familiare del richiedente;

mediante la seguente formula di calcolo:

$$CR = (S - IL) \times (coI)$$

CR: Contributo regionale

S: Spesa ritenuta ammissibile dal GSE per l'intervento

IL: Incentivo lordo GSE desunto dalla Lettera di accoglimento degli incentivi;

coI: Coefficiente ISEE

Il valore del coefficiente ISEE è riferito alla situazione familiare desunta dall'ISEE ordinario 2025 come segue:

- coI= 1 per ISEE ordinario 2025 fino a 25.000 euro
- coI= 0,95 per ISEE ordinario 2025 compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro
- coI= 0,90 per ISEE ordinario 2025 compreso tra 40.001 euro e 50.000 euro

Articolo 11

CUMULABILITA' DEL CONTRIBUTO

- 11.1. Il contributo concesso con il presente bando è cumulabile esclusivamente con l'incentivo assegnato nell'ambito del Conto Termico del GSE.



87af421c



Articolo 12**OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

12.1. Il soggetto beneficiario del contributo, oltre a quanto specificato nei punti precedenti, è tenuto a:

- a. ottemperare alle prescrizioni contenute dal bando e negli atti a questo conseguenti;
- b. produrre, nei tempi e nei modi previsti dal bando le informazioni e i dati che saranno eventualmente richiesti;
- c. conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- d. consentire alla struttura competente i controlli documentali e presso l'unità immobiliare in cui sono installati i beni oggetto del contributo regionale;
- e. comunicare l'eventuale revoca del contributo concesso nell'ambito del Conto Termico a seguito di verifiche o controlli da parte del GSE;
- f. comunicare, entro la data di approvazione dell'elenco degli ammessi a contributo di cui all'art. 9.10, eventuali variazioni inerenti ai dati anagrafici e all'IBAN del beneficiario, direttamente all'indirizzo bandiegare@pec.venetoinnovazione.it.

Articolo 13**DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

13.1. Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza o revoca qualora:

- a. non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti da questo conseguenti;
- b. sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando;
- c. il beneficiario rinunci al contributo, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: bandiegare@pec.venetoinnovazione.it;
- d. i controlli di cui al successivo art. 14 diano esiti contrari alle disposizioni del presente bando;
- e. avvenga la revoca da parte del GSE, a seguito di verifiche o controlli, del contributo concesso nell'ambito del Conto Termico.

13.2. In caso di decadenza del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento.

Articolo 14**CONTROLLI**

14.1. La struttura competente svolgerà controlli finalizzati a verificare:

- l'effettiva realizzazione dell'intervento oggetto del contributo;
- il rispetto delle disposizioni previste dal bando;
- la veridicità dei documenti presentati (certificazioni, dichiarazioni, ecc).

I controlli saranno effettuati a campione su una quota non inferiore al 5% delle domande finanziate, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. 445/2000) e delle informazioni prodotte.



87af421c



- 14.2. La struttura competente si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli presso l'unità immobiliare in cui sono installati i beni oggetto del contributo regionale.

Articolo 15

INFORMAZIONI GENERALI

- 15.1. Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), nella sezione Bandi Avvisi e Concorsi del sito istituzionale (<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>) e nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-stufe-2025>.
- 15.2. Nelle sezioni "FAQ" e "Contatti" della piattaforma telematica regionale raggiungibile all'indirizzo <https://bandiaria.regione.veneto.it> saranno rispettivamente disponibili le domande frequenti relative alla compilazione della "domanda di contributo" e successivo invio della documentazione di cui al punto 8.4 e i contatti telefonici e e-mail ai quali riferirsi.
- 15.3. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - Regione del Veneto, Calle Priuli, 99 - 30121 Venezia.
- 15.4. Informazioni e chiarimenti sul bando possono essere richiesti inviando una e-mail all'indirizzo bandi.ambiente@venetoinnnovazione.it (indicando nell'oggetto "Bando Stufe 2025"), oppure telefonicamente ai numeri 041/3967245 - 041/3967258, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Articolo 16

DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 16.1. Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, statali, regionali in materia.

Articolo 17

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE – GDPR

- 17.1 Il presente articolo ha lo scopo di informare l'Interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano nell'ambito dell'attività di trattamento di seguito indicata: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMICI DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA O GASOLIO CON NUOVI IMPIANTI TERMICI MENO INQUINANTI ALIMENTATI A BIOMASSA COMBUSTIBILE SOLIDA O POMPE DI CALORE ELETTRICHE.
- 17.2 In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'Interessato e i suoi diritti.



87af421c



- 17.3 Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, cap. 30123 - Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, e-mail: ambiente@regione.veneto.it, PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it.
- 17.4 Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168, cap. 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it – PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.
- 17.5 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è Veneto Innovazione S.p.A., nella persona del proprio legale rappresentante; il Responsabile della Protezione dei dati di Veneto Innovazione S.p.A. può essere contattato all'indirizzo email: info@venetoinnovazione.it – PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it.
- Eventuali sub responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati da Veneto Innovazione S.p.A.
- 17.6 I dati personali raccolti nell'ambito del presente bando saranno trattati per le finalità di assegnazione dei contributi oggetto dello stesso, mediante strumenti manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- 17.7 La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento 2016/679/UE) è la seguente: Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e D.G.R. n. 836/2017.
- 17.8 I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, anche tramite strumenti informatici e telematici.
- I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi.
- I dati acquisiti afferenti alla pratica "Conto Termico" sono condivisi con il GSE ai fini dell'istruttoria delle domande e della determinazione del contributo regionale e non saranno diffusi a terzi.
- I dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo e non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.
- Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è definito nel titolario dell'amministrazione - DGR nr. 778 del 08 giugno 2018 modificata dal DDR 232 del 24 ottobre 2022 (Dir. Acq. e AAGG).
- 17.9 Competono all'interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere a Regione del Veneto l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente o di adire le opportune sedi giudiziarie.
- 17.10 Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per consentire l'esecuzione dell'interesse pubblico di cui l'Amministrazione è investita. L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria dell'istanza e preclude l'erogazione della prestazione.
- 17.11 Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori



87af421c



disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, statali, regionali in materia.



87af421c

